



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 212**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Michieletto, Finozzi e Semenzato

**DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 dicembre 2016.

## **DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE**

*Relazione:*

*L'articolo 3 della Costituzione, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancisce l'impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità.*

*Di tutte le battaglie avviate per i diritti umani, quella per l'abbattimento delle barriere della comunicazione è di primaria importanza.*

*In Europa, la LIS (Lingua Italiana dei Segni) ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l'altra nel 1998, e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari».*

*Mentre al Parlamento italiano sono state depositate diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, al momento non risultano essere state approvate, questo progetto di legge regionale, ha come finalità il riconoscimento nel territorio del Veneto della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, quali strumenti per l'inserimento e l'integrazione delle persone cieche, sordocieche o con disabilità uditiva nella famiglia, nella scuola e nella comunità, nonché come strumenti di accessibilità alla rete dei servizi.*

*L'altra finalità che si prefigge questo progetto di legge è la promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie, in riferimento alle modalità di comunicazione da utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.*

*Le persone sorde, sordocieche e le persone con disabilità uditiva, o con deficit di comunicazione o di linguaggio devono avere la possibilità di usare la lingua dei segni italiana in ogni situazione e contesto come ulteriore strumento di comunicazione che si va a integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dai progressi della medicina, dell'audiologia, della pedagogia e della logopedia, nonché delle relative tecnologie che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde, sordo cieche o con disabilità uditive nella società.*

*Con riferimento all'articolato, la presente proposta di legge prevede:*

- *l'articolo 1 definisce le finalità dell'iniziativa legislativa, volte, sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, alla promozione dell'inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive o con deficit di comunicazione o di linguaggio e al riconoscimento della LIS e della LIS tattile quali strumenti di comunicazione;*
- *l'articolo 2 individua i destinatari degli interventi regionali;*
- *l'articolo 3 individua gli interventi e le azioni della Regione, quali: il coinvolgimento e la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale per favorire interventi integrati; la diffusione della LIS e della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione; gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordocecità; la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo, nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, attraverso la promozione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, nonché nelle istituzioni universitarie e gli enti culturali; la possibilità per il bambino sordo, sordo cieco o con disabilità uditiva, di sperimentare, a seconda dei casi, interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile;*
- *l'articolo 4 prevede che la Regione predisponga un piano triennale regionale degli interventi, mediante il coinvolgimento delle associazioni del settore maggiormente rappresentative.*
- *l'articolo 5 reca la norma finanziaria.*

# **DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE**

## **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione nelle attività sociali, culturali e politiche.

## **Art. 2 - Destinatari.**

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.

## **Art. 3 - Interventi e azioni regionali.**

1. La Regione, al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, favorisce:

- a) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
- b) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di concerto e con la collaborazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all'articolo 2;
- c) gli interventi e gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
- d) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile, a seconda dei casi;
- e) la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento delle successive scelte di istruzione, attraverso la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS tattile nelle scuole primarie e secondarie, mediante la promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, servizi specialistici

e ausili tecnologici innovativi, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche, in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli enti culturali nel rispetto della loro autonomia;

g) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;

h) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;

i) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

#### **Art. 4 - Programmazione attività.**

1. La Regione con il piano triennale definisce le modalità di attuazione della presente legge, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.

#### **Art. 5 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi in ambito sociale della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 75.000,00 nel 2017, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Dal 2018 le spese del comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziato alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. Alle spese per gli interventi di carattere sanitario della presente legge, da definirsi nell'ambito del provvedimento di Giunta relativo alle regole di sistema, si fa fronte, compatibilmente alla sostenibilità della spesa, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2017-2019.

## INDICE

|  |   |
|--|---|
| Art. 1 - Finalità.....                       | 3 |
| Art. 2 - Destinatari. ....                   | 3 |
| Art. 3 - Interventi e azioni regionali. .... | 3 |
| Art. 4 - Programmazione attività. ....       | 4 |
| Art. 5 - Norma finanziaria.....              | 4 |